

## LE SEZIONI UNITE SUL LAVORO GIORNALISTICO

**GIOVANNI MAGLIARO**

*In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l'attività del collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di "professione giornalistica". Ai fini della legittimità del suo esercizio è condizione necessaria e sufficiente la iscrizione del collaboratore fisso nell'albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti. Conseguentemente non è affetto da nullità per violazione della norma imperativa contenuta nell'articolo 45 legge n.69 del 1963 ("Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista se non è iscritto nell'albo professionale") il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso, iscritto nell'elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l'attività giornalistica in modo esclusivo. L'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti o in quello dei giornalisti pubblicisti non è costitutiva di uno status in senso proprio, bensì di una posizione all'interno dell'ordine. Tale posizione implica per il giornalista professionista di operare in regime di esclusiva, ossia di non svolgere contemporaneamente altra attività professionale o altri impieghi, e per il giornalista pubblicista di operare in modo non occasionale e retribuito anche se in concomitanza con lo svolgimento di altre professioni o impieghi. La espressione "professione di giornalista" connota tanto l'attività del giornalista professionista quanto del pubblicista e consente altresì di affermare la legittimità del pubblicista che sia iscritto nel relativo elenco. E' da ritenersi pienamente valido il rapporto di lavoro giornalistico tra un editore di giornale e un collaboratore fisso che, pur svolgendo l'attività in via esclusiva, non sia iscritto nell'elenco dei giornalisti professionisti ma in quello dei pubblicisti.*



n. 103  
5 marzo 2020

**L**e Sezioni Unite della Cassazione hanno emesso una importante sentenza in tema di rapporto di lavoro giornalistico (sentenza n. 1867 del 28 gennaio 2020). In sostanza, ribaltando decisioni passate di senso opposto, hanno affermato che l'attività svolta dal collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di professione giornalistica. Ai fini della legittimità del suo esercizio è condizione necessaria e sufficiente la iscrizione del collaboratore fisso nell'albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti. Conseguentemente non è affetto da nullità il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso iscritto nell'elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l'attività giornalistica in modo esclusivo.

Una giornalista ha convenuto davanti al Tribunale di Milano la Società Il Sole 24 Ore per vedersi riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale ha accolto la richiesta dichiarando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, riconoscendo alla ricorrente la qualifica di collaboratrice fissa e ordinando alla società di regolarizzare il rapporto.

La Corte d'Appello di Milano invece, in accoglimento della impugnazione proposta dalla società datrice, ha dichiarato la nullità del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. In particolare ha confermato la natura subordinata del rapporto stesso ma ha dichiarato che esso era affetto da nullità insanabile poiché la lavoratrice era iscritta nell'elenco dei pubblicisti e non dei giornalisti professionisti. Quindi ha riconosciuto alla interessata il trattamento economico e previdenziale per il tempo in cui il contratto nullo aveva avuto esecuzione ma non il diritto a continuare a rendere la prestazione.

Vista la particolare importanza della questione la controversia è stata assegnata alle Sezioni Unite della Cassazione. Buona parte della giurisprudenza della Suprema Corte riteneva che l'attività di giornalista svolta da un collaboratore fisso in modo continuativo ed esclusivo rientrasse nel concetto di professione di giornalista e quindi fosse bisognosa di previa iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti a pena di nullità del contratto.

Le Sezioni Unite hanno contestato tale interpretazione. Hanno affermato che tanto i giornalisti cosiddetti professionisti ovvero che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e vincolo di dipendenza quanto i collaboratori fissi (i quali si differenziano dai primi solo perché ad essi non si richiede la quotidianità della prestazione) rientrano nella stessa categoria dei giornalisti.

I pubblicisti, al pari dei giornalisti professionisti, sono anch'essi professionisti e si distinguono primariamente per il fatto che il pubblicista può esercitare altre professioni o impieghi a differenza del giornalista professionista la cui attività si caratterizza per la esclusività del suo esercizio.